

Congregazione di San Giuseppe

(Giuseppini del Murialdo)

Riconosciuta in ambito civile come

PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO

Realtà di accoglienza e oratori



Codice Etico

Rev. 2.0

Sede operativa: COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS

Indirizzo: TRENTO C.so 3 Novembre, 36

con la consulenza di



STRUTTURA:**Ragione Sociale:** PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO**Area di riferimento:** Realtà di accoglienza e oratori**P. Iva/Cod. Fiscale:** 03550730588**Sede legale:** via degli Etruschi 7, 00185 Roma**Indirizzo e-mail OdV:** odvoperegiuseppine@gmail.com

Con la consulenza di:

Via Arnaldo Cantani 14, 00166 Roma - www.sicursinergie.it**REVISIONE:**

Rev. 2.0 (maggio 2024)

STORIA DELLE MODIFICHE:

Versione:	Data:	Modifiche effettuate:	Autore
1.0	Luglio 2016	Prima emissione	
2.0	20/05/2024	REVISIONE	<i>dott. Francesco Loppini</i>

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Bozza	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE:

Il presente documento, alla sua ultima revisione indicata nella tabella, è stato approvato dal Consiglio Provinciale e quindi adottato,

Roma 20 maggio 2024

Firma _____

(rappresentante legale)

Sommario

Presentazione.....	4
Principi ispiratori	4
La missione	5
Obiettivi.....	6
Articolo 1 - Principi Generali	6
Articolo 2 - Destinatari del Codice Etico e Divulgazione.....	7
Articolo 3 - Interpretazioni e Modifiche	7
Articolo 4 - Dichiarazioni di Principio.....	7
Articolo 5 - Comportamento verso chi è accolto.....	8
Articolo 6 - Doveri di tutti i dipendenti e operatori	8
Articolo 7 - Diritti di tutti i dipendenti e operatori	10
Articolo 8 - Condizioni di lavoro	10
Articolo 9 - Utilizzo delle informazioni	10
Articolo 10 - Obblighi di custodia - Uso della rete informatica.....	11
Articolo 11 - Obblighi informativi	11
Articolo 12 - Rapporti con l'Organismo di Vigilanza	12
Articolo 13 - Violazioni e Sanzioni	12
Articolo 14 – Rapporti con la PA.....	13
Articolo 15 – Attenzione all'ambiente.....	13
Articolo 16 - Regali ed altre utilità	14
Articolo 17 – Uso dei beni e delle risorse	14
Appendice al codice etico (norme per la prevenzione di reati sessuali e pedopornografici)	14

PRESENTAZIONE

Il presente Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza è di notevole importanza per il buon funzionamento delle realtà di accoglienza e degli oratori che fanno capo all'Ente Gestore "Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo".

Il servizio ai giovani più poveri ed abbandonati trova nel servizio dell'accoglienza e della formazione oratoriale una delle realizzazioni più sviluppate e in crescita nella nostra congregazione.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ed è formato da:

- principi generali che caratterizzano l'etica dell'Ente
- norme applicative che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

I destinatari del Codice Etico dell'Ente sono i religiosi, i prestatori di lavoro, i dipendenti, gli associati, i collaboratori anche volontari che prestano la loro opera a favore dell'Ente e tutti coloro che operano per perseguirne gli obiettivi e le finalità.

L'Ente si impegna ad informare tutti i suoi membri dell'esistenza del presente Codice Etico.

PRINCIPI ISPIRATORI

Con il proprio Codice Etico l'Ente intende soprattutto esprimere l'ispirazione di fondo che lo anima, nella consapevolezza che i suoi membri e quanti in esso lavorano o prestano la loro opera a qualsiasi titolo nello svolgimento del loro compito, sono espressione della missione educativa della Chiesa Cattolica.

Questo codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione dei valori di **verità, giustizia, solidarietà, rispetto, amore** da viverli nel proprio ruolo e in tutte le relazioni interpersonali.

Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre presenti tali principi del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha una ricaduta educativa.

Nel perseguire le proprie finalità l'Ente si impegna a rispettare i seguenti valori:

- **Rispetto della dignità della persona:** promuovere il valore della persona attraverso il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale e la valorizzazione della dimensione relazionale;

- **Uguaglianza ed imparzialità:** erogare i servizi secondo regole uguali per tutti, a prescindere da età, sesso, razza, sessualità, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche;
- **Responsabilità:** soddisfare i bisogni degli ospiti e degli utenti garantendo loro interventi di assistenza e cura rispondenti alle conoscenze ed alle migliori prassi disponibili.
- **Partecipazione:** favorire la partecipazione degli ospiti alle prestazioni loro erogate, garantendone il diritto ad ottenere le informazioni che li riguardano e a presentare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- **Continuità:** creare e mantenere le condizioni necessarie per garantire la continuità nel tempo dei servizi offerti, cercando di ridurre al minimo i disagi verso ospiti ed utenti nel caso di disservizi dovuti a cause di forza maggiore;
- **Veridicità, trasparenza e completezza dell'informazione:** dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- **Dialogo e collaborazione:** promuovere il dialogo e la collaborazione con i cittadini e con le loro organizzazioni di volontariato sociale.
- **Integrazione con la rete territoriale:** coinvolgere tutti gli attori formali e informali, istituzionali e di volontariato, che intervengono nel percorso di aiuto e sostegno agli ospiti delle strutture di accoglienza.
- **Tutela dell'ambiente:** rispetto della salvaguardia dell'ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

LA MISSIONE

La Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo), fondata nel 1873 da San Leonardo Murialdo, ha nell'educazione integrale dei giovani, specialmente poveri, la sua missione principale. Essa realizza questa missione anche attraverso la gestione di oratori e realtà di accoglienza (case famiglie, centri diurni, comunità alloggio) nelle quali si testimonia e si concretizza un'educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani che pongono in primo piano la centralità della persona del giovane, la sua armonica preparazione culturale e una formazione che valorizzi le capacità di ciascuno.

Per raggiungere questi risultati è necessario quel metodo educativo che, rifacendosi alle intuizioni del Fondatore, i Giuseppini del Murialdo hanno sempre operato e vissuto e che consiste nell'accoglienza benevola dei giovani, nella familiarità del tratto, nella cordialità delle relazioni, nella collaborazione sincera

con tutti per la creazione di quello “spirito di famiglia” che consente di agire come “comunità educativa”.

Per questo tutti gli operatori sono chiamati a condividere lo stile proprio della Congregazione, e ad assumere sempre atteggiamenti e comportamenti coerenti con la missione propria della Congregazione.

OBIETTIVI

L’obiettivo a cui tendono le realtà di accoglienza e gli oratori della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo consta nella tutela e salvaguardia dei diritti dei minori e degli ospiti in generale, della persona, della dignità, della salute, di miglioramento della qualità di vita, oltre che nell’instaurare un rapporto di fiducia. Il minore, infatti, viene accolto in un ambiente idoneo e sano, che gli consenta:

- di ricevere un’educazione all’organizzazione nella conduzione della vita quotidiana per stimolare il senso di responsabilità e di appartenenza;
- di imparare ad elaborare regole che riguardano il rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente;
- di comprendere l’importanza della partecipazione alla vita comune e di come eseguire e gestire i propri impegni personali;
- di sentirsi protetto, assistito, sostenuto.

Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione la Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo si propone di condurre le attività verso i giovani con criteri di qualità, con una organizzazione efficiente e con un progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di attendere alle esigenze del territorio.

La sede operativa quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l’obiettivo di realizzare un sistema di fondato su valori etici condivisi. Il documento, redatto anche sulla base dei principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo scopo di prevenire o di ostacolare comportamenti contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal modo, la qualità dei servizi e delle funzioni svolte a favore dei cittadini.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 Il presente codice costituisce l’insieme dei principi il cui rispetto è considerato fondamentale per garantire un corretto funzionamento e una precisa gestione degli oratori e delle realtà di accoglienza gestiti dalla Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.

1.2 Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nell'espletamento di qualunque attività che abbia un qualsivoglia collegamento, o richiami anche indirettamente e per riflesso l'attività delle realtà di accoglienza o degli oratori stessi.

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà richiesti dalla legge ai prestatori di lavoro (artt.2104 e 2105 c.c.), di correttezza e di buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.).

1.4 Le disposizioni del presente codice devono essere chiaro riferimento disciplinare anche per i religiosi che operano all'interno delle realtà di accoglienza e degli oratori, ovviamente in quanto compatibili con le regole e costituzioni che reggono la Congregazione di appartenenza.

1.5 Il presente codice dovrà essere posto alla conoscenza di tutti coloro che collaborano, anche saltuariamente, con le realtà di accoglienza e con gli oratori stessi e potrà essere divulgato all'utenza nei modi ritenuti più consoni.

1.6 Il Superiore Provinciale, con il Suo Consiglio, ha nominato un Organismo di Vigilanza e ne definisce, in particolare, le funzioni generali e le regole di funzionamento. Tale Organismo ha il compito di sovrintendere al funzionamento, all'osservanza e all'aggiornamento del Codice Etico.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DEL CODICE ETICO E DIVULGAZIONE

2.1 Sono destinatari del Codice Etico i dirigenti, laici o religiosi; i dipendenti; i prestatori d'opera; i tirocinanti; i volontari. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono una collaborazione, anche esterna, con le realtà di accoglienza e gli oratori gestiti dalla Provincia italiana Giuseppini del Murialdo.

2.2 I destinatari del Codice Etico potranno addivenirne a conoscenza mediante consegna di una copia dello stesso e pubblicazione sul sito internet della Congregazione e/o sui siti internet delle realtà di accoglienza e degli oratori.

ARTICOLO 3 - INTERPRETAZIONI E MODIFICHE

3.1 La Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati e si occupa dell'interpretazione delle sue disposizioni e delle eventuali modifiche da apportare; alla verifica della sua osservanza; ai provvedimenti da adottare in caso di violazione dello stesso.

ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

4.1 La natura della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo non permette di giustificare una qualsiasi condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme dello Stato italiano in quanto compatibili con la natura di Ente Ecclesiastico, alla normativa in materia scolastica, alle disposizioni del presente codice.

4.2 A seguito del Decreto legislativo 04.03.2014 n° 39 (G.U. 22.03.2014) denominato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che introduce importanti modifiche all'impianto del nostro codice penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale commesso su minori, la Congregazione ha l'obbligo di richiedere a dipendenti e collaboratori il rilascio al Casellario Giudiziale del certificato riguardante il soggetto prima della stipula di qualsiasi contratto di assunzione e/o di adeguarsi alle norme attuali e future che regolano la materia. Tale previsione non è richiesta per i volontari degli Oratori.

ARTICOLO 5 - COMPORTAMENTO VERSO CHI È ACCOLTO

5.1 Tutto il personale è tenuto ad accogliere con rispetto, attenzione e cortesia tutte le persone che a vario titolo accedono alle strutture dell'Ente, curando in particolare la relazione con gli ospiti ed i loro familiari e valorizzando la partecipazione loro e dei volontari alle attività programmate.

5.2 Lo stile di comportamento nei confronti di chi è accolto e dei loro familiari è improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia e nell'ottica di un rapporto di reciproca collaborazione e fiducia.

5.3 Tutto il personale si impegna a rispettare il segreto professionale, a tutelare l'incolumità, la sicurezza e a dare continuità ed efficacia alla crescita di ciascun ospite.

ARTICOLO 6 - DOVERI DI TUTTI I DIPENDENTI E OPERATORI

6.1 Tutti i dipendenti e gli operatori e, in genere, quanti prestano la loro opera nelle nostre realtà di accoglienza o nei nostri oratori, sono tenuti a rispettare le normative legittimamente determinate dalla Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo, compresi eventuali Regolamenti delle singole realtà di accoglienza o degli oratori.

6.2 Tutti i dipendenti e gli operatori sono tenuti ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico e sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni della Provincia italiana Giuseppini del Murialdo attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

6.3 Tutti i dipendenti e gli operatori hanno l'obbligo di svolgere le loro mansioni con professionalità, adottando atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo conto delle competenze inerenti a ciascun lavoratore e promuovendo una sana collaborazione.

6.4 Tutti i dipendenti e gli operatori devono astenersi dal porre in essere azioni collegabili a reati sessuali e pedopornografici, rispettando, nella loro interazione con gli ospiti, le norme appositamente inserite nell'appendice del codice etico.

6.5 Tutti i dipendenti e gli operatori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni ed organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

6.6 Tutti i dipendenti si impegnano ad aderire e a rispettare il Regolamento dei dipendenti (se esistente).

6.7 Tutti i dipendenti e gli operatori devono evitare situazioni in cui possano manifestarsi conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al diretto superiore affinché compiano le opportune valutazioni. A titolo esemplificativo costituiscono fattispecie di conflitto di interesse:

- la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente o dei suoi familiari in attività di fornitori;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo;
- l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso fornitori e presso terzi in contrasto con gli interessi della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DI TUTTI I DIPENDENTI E OPERATORI

7.1 La Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

7.2 La Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo rispetta le norme poste a tutela del lavoro minorile e del lavoro delle donne.

7.3 Ogni dipendente e operatore è trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna, in piena consonanza con i principi evangelici che costituiscono l'essenza stessa della missione della Congregazione.

7.4 Ogni dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi sul lavoro e di carattere tributario e previdenziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DI LAVORO

8.1 La Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e del principio dell'equa retribuzione, così come determinato nei contratti di lavoro applicati e/o a seguito di intese e accordi con le OO.SS.

8.2 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo. A tal fine sono disposte tutte le misure considerate idonee a mantenere intatte l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

8.3 La promozione della cultura della sicurezza, è considerata un valore imprescindibile al fine di promuovere tra i lavoratori comportamenti responsabili e consapevoli, anche con il contributo di una consistente attività formativa ed informativa interna. I lavoratori, pertanto, si impegnano ad operare in sicurezza rispettando in modo zelante le indicazioni della società e la legislazione vigente.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI

9.1 È fatto divieto di comunicare qualsiasi informazione sulle persone accolte (sia nelle realtà di accoglienza che negli oratori), afferente alla salute o la vita privata, se non per un uso strettamente connesso con le mansioni che si pongono in essere.

9.2 Le informazioni che attengono alle realtà di accoglienza e agli oratori possono essere divulgate nei modi e limiti stabiliti dalla stessa Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo e sempre nel rispetto del regime di trasparenza e completezza.

9.3 Osservare le disposizioni emanate dalla Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo in materia di sicurezza e riservatezza; custodire e controllare i dati personali mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste per evitarne la distruzione, la perdita e l'accesso da parte di terzi.

9.4 I rapporti con gli organi di informazione e comunicazione sono riservati alle funzioni aziendali appositamente preposte, o comunque appositamente autorizzate. Nello specifico è fatto divieto a dipendenti, collaboratori, volontari e partner di rilasciare interviste (in qualsiasi forma) o dichiarazioni alla stampa (anche on line e sui social) senza essere stati previamente autorizzati.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI CUSTODIA - USO DELLA RETE INFORMATICA

10.1 Tutti i dipendenti e gli operatori sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

10.2 La connessione internet, il telefono, il fax, la fotocopiatrice possono essere utilizzati solo a scopo lavorativo e per l'espletamento dei compiti assegnati.

10.3 Tutti i dipendenti e gli operatori non possono procedere all'installazione o disinstallazione di programmi e alla cancellazione di dati sui computer e sui dispositivi mobili senza previa autorizzazione da parte della Direzione.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI INFORMATIVI

11.1 L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti i dipendenti e gli operatori in merito a fatti, azioni ed omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

11.2 I dipendenti, gli operatori, e i componenti dell'organo amministrativo hanno il dovere di denunciare all'Organismo di Vigilanza ogni possibile violazione del codice etico, anche tramite l'intermediazione delle figure apicali.

La segnalazione può essere fatta o all'indirizzo e-mail odvoperegiuseppine@gmail.com oppure attraverso la procedura Whistleblowing istituita e messa a disposizione dalla Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.

11.3 Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

11.4 Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono essere chiare e complete, al fine di vagliarne la fondatezza e veridicità, e contenere i riferimenti del segnalante.

11.5 La Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo non tollererà alcun tipo di ritorsione nei riguardi di chi abbia effettuato segnalazioni in buona fede.

11.6 Tutti i dipendenti e gli operatori sono tenuti a collaborare nelle indagini interne relative alle violazioni e ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice e dei regolamenti interni cui esso fa riferimento.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1 Tutti i dipendenti e gli operatori dovranno mostrare la massima disponibilità nella collaborazione con l'Organismo di Vigilanza al fine di effettuare gli audit di compliance (colloquio di verifica).

12.2 In occasione degli audit di compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e i documenti richiesti.

12.3 In caso di segnalazioni di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance, ogni operatore dovrà adeguarsi alle azioni preventive e correttive richieste.

12.4 Segnalazioni sulla violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo, o comunque domande e richieste sulla loro applicazione possono essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: odvoperegiuseppine@gmail.com

ARTICOLO 13 - VIOLAZIONI E SANZIONI

13.1 Non sono ammesse violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice.

13.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile e al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, ed alla normativa collettiva e regolarmente applicata.

13.3 Ogni violazione da parte dei religiosi è sanzionata in base al diritto proprio.

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON LA PA

14.1 È vietata qualsiasi pratica di corruzione o comportamenti collusivi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma, che portino a promuovere o favorire la conclusione di affari a vantaggio proprio. In particolare, è vietato qualsiasi comportamento diretto e/o indiretto, ovvero tramite interposta persona, comunque volto ad offrire o promettere (o a far offrire o a far promettere) denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio quale retribuzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai suoi doveri.

14.2 È vietato predisporre (o far predisporre) documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara all'Ente ovvero l'erogazione di finanziamenti pubblici.

14.3 È vietato stipulare (o far stipulare) contratti per la prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita.

14.4 È vietato trasmettere dichiarazioni mendaci alle autorità pubbliche di vigilanza o comunque ostacolarne l'opera.

14.5 È vietato distrarre, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione

ARTICOLO 15 – ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

15.1 È incentivato l'utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali;

15.2 È incentivato l'assicurare la costante manutenzione dei beni in modo da garantirne anche l'efficientamento energetico;

15.3 È vietato cagionare l'inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;

15.4 È vietato effettuare o far effettuare, fuori dai casi consentiti dalla legge, attività di raccolta, stoccaggio di rifiuti;

15.5 È vietato in materia di smaltimento di rifiuti, falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa, nonché violare gli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

ARTICOLO 16 - REGALI ED ALTRE UTILITÀ

16.1 Non devono essere esaminate o proposte o promesse opportunità di impiego e/o commerciali che possono avvantaggiare dipendenti della P.A. o fornitori a titolo personale;

16.2 Non devono essere offerte in alcun modo omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori non dovuti o che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia;

16.3 I Dipendenti e i collaboratori (volontari compresi) non devono accettare alcun bene o servizio, regalo, beneficio, prestazione o dazione che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia, da soggetti esterni o interni in ogni caso ed in particolare a fronte dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti. In caso di dubbio è necessario informare il proprio diretto superiore o l'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 17 - USO DEI BENI E DELLE RISORSE

17.1 Tutti i dipendenti e gli operatori sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

17.2 Tutti i dipendenti e gli operatori sono responsabili di tutti i beni e le risorse della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo o della singola realtà di accoglienza o degli oratori poste sotto la loro custodia, nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni. In particolare, i dipendenti e gli operatori devono utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza.

APPENDICE AL CODICE ETICO (NORME PER LA PREVENZIONE DI REATI SESSUALI E PEDOPORNOGRAFICI)

È opportuno, innanzi tutto, precisare che per “abuso sessuale” si intende ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non verbale, con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato e/o non acconsentito, a connotazione sessuale. Gli abusi sessuali possono essere “manifesti” (comportamenti con contatto) o “mascherati” (pratiche allusive).

Per reato di “pedopornografia” si fa riferimento a quanto contenuto nella Legge 6 febbraio 2006 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni. Alla luce di quanto asserito, al fine di prevenire qualsiasi tipo di abuso o di molestia, e, soprattutto,

nell'intento di fare maggior chiarezza sulla seconda tipologia, nonché nell'intento di evitare la realizzazione di reati sessuali e pedopornografici è necessario che tutti gli operatori scolastici rispettino le seguenti norme:

- È necessario che gli operatori vengano sottoposti a corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche concernenti abusi e molestie, tenuti da esperti del settore, così da essere consapevoli dei comportamenti che devono essere evitati.
- Qualsiasi intervento debba essere praticato da parte degli operatori su bambini o minori per motivi medici (somministrazione di farmaci, spalmatura di creme, aiuto per pratiche respiratorie, massaggi, ecc. ...) deve essere preventivamente autorizzato per scritto dai genitori o da chi ne esercita la potestà legale (tutori). In caso di assoluta necessità e nella impossibilità di adire all'autorizzazione dei genitori/tutori, l'intervento necessario e inderogabile sia praticato sempre alla presenza di almeno due operatori scolastici.
- L'accompagnamento dei bambini al bagno (o dei minori in genere in casi di particolare necessità) deve avvenire solo ad opera del personale incaricato e deve comunque essere limitato all'aiuto essenziale, evitando qualunque tipo di ausilio, se non richiesto esplicitamente dai singoli genitori/tutori.
- È fatto divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui nei confronti di minori concernenti "comportamenti con contatto", dalle forme più blande di seduzione a quelle più gravi.
- È fatto divieto di mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico.
- Gli argomenti relativi al sesso e all'affettività siano trattati sempre da personale competente e qualificato in ambito didattico ed educativo. Sarà cura di ciascun operatore affrontare l'argomento con la dovuta correttezza e gradualità secondo l'antropologia e la morale cattolica. Eventuali interventi specifici di educazione all'affettività o sessualità devono essere precedentemente concordati con i genitori/tutori.
- È fatto divieto di "pornografia virtuale", che si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse. Per "immagini virtuali" si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- È ugualmente passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino l'accaduto all'Organo di Vigilanza.